IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Vista** la Legge n. 508 del 21.12.1999 di Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati;

**Visto** il D.P.R. n.132 del 28/2/2003, concernente il Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21.12.1999 n. 508;

**Visto** lo Statuto del Conservatorio “Santa Cecilia” approvato dal Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca con Decreto Dirigenziale n. 662 del 31.10 2003;

**Acquisita e condivisa** la proposta di nuovo *Regolamento del Consiglio Accademico* adottato delConsiglio Accademico;

EMANA  
il seguente

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Art. 1

Composizione

1) Il Consiglio Accademico (d’ora in poi CA) è composto dal Direttore del Conservatorio, che lo presiede, da dieci docenti titolari del Conservatorio eletti dal Collegio dei Professori in rappresentanza dei Dipartimenti e delle Aree disciplinari, e da due Studenti designati dalla Consulta degli Studenti.

Art. 2

Competenze

1. Il Consiglio Accademico:
2. determina i piani di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, di ricerca e di produzione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all’esercizio finanziario di riferimento, i cui dati saranno preventivamente e in tempo reale comunicati dal Consiglio di Amministrazione (d’ora in poi CdA) al CA, onde rendere possibile la definizione dei piani di indirizzo; in attuazione dei suddetti piani di indirizzo il CdA definisce poi la programmazione della gestione economica dell’istituzione;
3. assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
4. definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
5. delibera il *Regolamento didattico* ed il *Regolamento degli studenti*, ivi comprese le relative procedure elettorali, sentita la Consulta degli Studenti;
6. esercita le competenze relative al reclutamento dei Professori;
7. ha la piena competenza programmatica, decisionale, di monitoraggio, indirizzo e controllo, anche in tema di valorizzazione e diffusione delle attività, in ordine alle finalità esposte nell’art. 2 dello *Statuto*;
8. attribuisce con motivata delibera le qualifiche di Direttore emerito (a ex Direttori), e di Professore emerito (a ex Professori collocati a riposo), ai Professori con almeno venti anni di docenza nell’Istituzione, e che si siano particolarmente distinti per riconosciuto e documentato impegno didattico, sociale e di produzione artistico e/o scientifica e di dedizione all’Istituzione, conferite a seguito della proposta, corredata di motivazione e *curriculum* del soggetto, avanzata da parte di un Professore Consigliere e approvata dal CA; la richiesta presentata dal soggetto interessato o da soggetto esterno inibisce al CA la possibilità di prenderla in considerazione;
9. esercita tutte le funzioni non espressamente demandate al CdA dal D.P.R. 132/2003;
10. esercita tutte le funzioni e le competenze deducibili per estensione logica dal combinato disposto del D.P.R. 132/2003 e dello *Statuto* del Conservatorio.

Art. 3

Decadenza e sostituzione

1. Le condizioni e le modalità per la presentazione delle candidature, nonché le modalità operative per lo svolgimento delle elezioni sono stabilite da apposito *Regolamento elettorale* approvato a maggioranza assoluta, su proposta del CA, dal Collegio dei Professori, emanato con Decreto Direttoriale.
2. I membri del CA decadono dopo aver cumulato un numero di assenze pari a oltre la metà più una rispetto alle convocazioni ordinarie del CA, calcolate in rapporto all’anno accademico.
3. La sostituzione dei componenti del CA avviene mediante il subentro automatico del primo dei non eletti nella rispettiva categoria di Professori e Studenti.

Art. 4

Calendario

1. Le riunioni ordinarie del CA si tengono di norma mensilmente, seguendo un criterio di alternanza dei giorni.
2. Le date di convocazione delle riunioni ordinarie sono di norma concordate collegialmente, così come due riunioni congiunte tra CA e CdA. programmate possibilmente all’inizio e alla fine dell’anno accademico.
3. Il docente designato dal CA nel CdA, oltre a rappresentare nel CdA le istanze del CA, a richiesta, riferisce al CA degli argomenti oggetto delle trattazioni in CdA, e comunque garantisce il raccordo tra i due organi.

Art. 5

Convocazione

1. Il CA è convocato a mezzo pec dal Direttore in via ordinaria (un minimo di sei volte l’anno), almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione, con l’indicazione del giorno, del luogo, dell’orario e dell’ordine del giorno (d’ora in poi odg).
2. Il Direttore può convocare in via straordinaria il CA, con la stessa tempistica.
3. Il Direttore, con la stessa modalità procedurale del c. 1, può convocare il CA quando almeno 3 (tre) consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata.
4. Il CA può svolgersi anche, qualora indicato nella convocazione, a distanza a mezzo piattaforma informatica, oppure in modalità telematica.
5. Per motivi di urgenza il Direttore può convocare il CA, al di fuori del calendario prefissato, tutte le volte che lo ritiene necessario, dandone comunicazione ai Consiglieri - anche per le vie brevi - con almeno ventiquattro oredi anticipo, sempre facendo seguire la convocazione via pec.
6. L’odg è stabilito dal Direttore e, per urgenti motivi, può essere integrato all'inizio della seduta, sempre che siano presenti tutti i membri del CA e almeno uno Studente, e vi sia unanimità.
7. Un minimo di 3 (tre) consiglieri può richiedere nel periodo intercorrente tra due riunioni del C.A. l’inserimento all’odg di nuovi punti.
8. La modifica della successione dei punti all’odg può essere effettuata se condivisa dalla maggioranza dei presenti.
9. L’odg viene esaurito di norma nel corso di una riunione; qualora ciò risulti impossibile, viene concordata la data di aggiornamento della seduta.
10. La documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno è a disposizione dei Consiglieri presso i relativi Uffici amministrativi.

**Art. 6**

**Votazioni**

1. Le sedute del CA sono valide se alle stesse partecipa la maggioranza dei componenti in quel momento regolarmente insediati.
2. Le sedute del CA sono aperte solo ai Professori in servizio presso l’Istituzione, salvo che il dibattito o le votazioni riguardino persone.
3. La votazione a scrutinio segreto è obbligatoria se riguarda persone, e per le altre materie si effettua a richiesta di anche un solo Consigliere.
4. Le relative delibere, salvo che le norme vigenti non prevedano un diverso *quorum*, sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
5. La mozione d’ordine ha diritto di precedenza qualora introduca sostanziali modifiche all’organizzazione dei lavori.
6. Gli emendamenti ai testi portati in discussione devono essere presentati per iscritto e vanno votati, se concorrenti, iniziando da quelli più lontani dal testo.
7. Le astensioni, fatta salva la possibilità di richiedere la verbalizzazione della motivazione, non vengono computate ai fini della determinazione del *quorum*.
8. I componenti del CA, qualora vogliano lasciare definitivamente la seduta prima dello scioglimento, devono segnalarlo al segretario verbalizzante; solo in tale ipotesi la loro assenza verrà registrata.

Art. 7

Verbali

1. I verbali del CA sono compilati da un membro del CA o da un componente del personale amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.
2. Il CA può convocare il personale amministrativo, compreso il Direttore amministrativo, a relazionare su definiti argomenti.
3. Il verbale darà conto delle parti essenziali del dibattito in forma sintetica e delle deliberazioni adottate.
4. Il Consigliere può richiedere di riportare integralmente o parzialmente il proprio intervento nel verbale, fornendone contestualmente la versione scritta.
5. Al fine di facilitare la verifica e l’approvazione del verbale, la prima bozza dello stesso viene preventivamente inviata ai Consiglieri, ai fini della successiva approvazione e seguente protocollazione informatica.
6. Le delibere del CA vengono pubblicate sul sito internet del Conservatorio, nella sezione *Amministrazione trasparente*, e vengonoportate a conoscenza degli Uffici di competenza, a cura del Direttore amministrativo.

Art. 8

Commissioni

1. Il CA può avvalersi del Collegio dei Professori, che può svolgere funzioni di supporto alle attività del CA, quale organismo istruttorio per le decisioni concernenti scelte stabili di attività e di indirizzo del Conservatorio.
2. Il CA può affidare al Collegio dei professori, a singoli docenti o ad Organi ed Uffici del Conservatorio attività di studio e/o di ricerca propedeutiche alle decisioni da assumere.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti, il CA può costituire al suo interno o all’esterno Commissioni permanenti o temporanee di 3 o 5 membri, con funzioni di carattere istruttorio, propositivo, o deliberante se autorizzate; ciascuna Commissione prevede la presenza di almeno un componente del CA., e opera nei limiti del mandato ricevuto di volta in volta o continuativamente dal CA.

Art. 9

Modifica

1. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono deliberate dal CA con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto al voto.

Art. 10

Efficacia

1) Il presente *Regolamento del Consiglio Accademico* ha efficacia immediata dal momento della sua ratifica in CdA.

**Roma, 30 novembre 2021**